



IL TRIBUNALE DI FROSINONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

- 1) Dott. Paolo Sordi - Presidente
- 2) Dott.ssa Laura Laureti -Giudice
- 3) Dott.ssa Rossella Giusi Pastore – Giudice rel.

per la decisione sul reclamo proposto, nel procedimento cautelare iscritto al n. 3932/2022 del Registro Generale delle cause di lavoro, da **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE** avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, in data 14.12.2022, di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da [REDACTED] nei confronti di **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE** in persona del legale rappresentante p.t., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti il ricorso ex art.669-duodecies c.p.c. e la memoria depositata dalla convenuta costituita; esaminati gli atti del procedimento cautelare; udito il relatore; a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25.01.2023.

FATTO

Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE** ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro in data 14.12.2022 (procedimento RG 3051/2022), con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da [REDACTED] nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**.

Con il precedente ricorso ex art.700 c.p.c., l'odierna parte reclamata, premesso di essere una docente precaria di scuola secondaria di secondo grado e di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso [REDACTED] [REDACTED] in quanto vincitrice del Concorso Straordinario 2020, nonché del Diploma di specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna (in attesa di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione), di essere regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di prima fascia per la classe di concorso A046- Scienze giuridico economiche, nonché nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di prima fascia per il Sostegno (ADSS), in posizione [REDACTED] con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del MI, e infine nelle Graduatorie Incrociate di prima fascia di Sostegno scuola secondaria di secondo grado in posizione [REDACTED] (doc. n. 8 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c.), aveva dedotto di non essere stata destinataria di alcuna nomina relativa alla graduatoria incrociata di prima fascia nonostante il suo diritto ad un incarico di supplenza sicuramente sino al termine delle attività didattiche su una delle sedi indicate in domanda (ad esempio [REDACTED]).

Con Ordinanza del 14.12.2022, depositata in pari data, il Giudice della prima fase d'urgenza ha accolto la domanda cautelare proposta da [REDACTED] e ha così statuito "Accoglie la domanda cautelare proposta da [REDACTED] nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; per l'effetto - accertato il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto) oppure sino al termine delle attività di didattiche (30 giugno), per la classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado-, presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità - condanna il Ministero convenuto ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico in favore della ricorrente, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari; condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario."

Con ricorso depositato il 28.12.2022 il Ministero dell'Istruzione ha quindi proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice della prima fase. A sostegno del reclamo il Ministero ha dedotto che nel primo turno di nomina sono state effettuate 119 nomine di cui 108 da GPS Fascia 1 e 11 da GPS Incrociate e ha in particolare allegato che tutti gli incarichi sono stati attribuiti a docenti in possesso di Titolo di riserva ex. L. 68/1999,



di cui a un 1 docente dalle GPS Incrociate Fascia 1 e a 10 docenti da GPS Incrociate Fascia 2. Il Ministero ha dunque dedotto che la odierna parte reclamata non vanta alcun diritto sugli incarichi assegnati al primo turno di nomina in quanto gli aspiranti sono tutti in possesso del Titolo di Riserva ex L. 68/99, pur in possesso di punteggio inferiore. Inoltre, il Ministero ha ancora allegato che nel turno di nomina del 16.10.2022, solo una nomina è stata fatta su sedi richieste anche dalla odierna reclamata con assegnazione della supplenza a docente [redacted] inserita nelle GPS Incrociate Fascia 1, ma poi successivamente revocata e attribuita a docente inserita nelle GPS Fascia 1, con titolo di Riserva.

[redacted] si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto.

Dopo la discussione orale all'udienza del 25 Gennaio 2023, il Collegio si è riservato la decisione.

IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va quindi respinto per le motivazioni di seguito illustrate.

È pacifico che la sig.ra [redacted] docente precaria di scuola secondaria di secondo grado, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso [redacted] e del Diploma di specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna in attesa di riconoscimento dal MI, è regolarmente ed utilmente inserita, tra l'altro, nelle Graduatorie Incrociate di prima fascia di Sostegno scuola secondaria di secondo grado in posizione [redacted] (doc. n. 8 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c.).

Va osservato che la docente ha promosso il procedimento cautelare, lamentando il mancato conferimento di incarichi da GPS Incrociate Fascia 1 per la classe di concorso ADSS, annuale o sino al termine delle attività didattiche, o spezzoni di cattedra per il corrente anno scolastico.

Il Ministero reclamante ha invece evidenziato la legittimità della procedura di nomina, sostenendo che la mancata attribuzione di uno degli incarichi richiesti dalla [redacted] è dipesa dal fatto che gli incarichi sulle sedi richieste dalla docente reclamata sono stati tutti assegnati a docenti in possesso del Titolo di Riserva ex L. 68/99.

Di contro, [redacted] ha dedotto in primo luogo che il Ministero non ha provato che l'aliquota di riserva destinata ai riservatari ex L. 68/99 non era ancora satura (con la conseguente obbligatorietà di assegnare gli incarichi prioritariamente ai riservatari).

In secondo luogo, [redacted] ha evidenziato che nel primo turno di nomina del

16.09.2022, solo un aspirante assegnatario della supplenza proviene dalle Graduatorie Incrociate Fascia 1, mentre gli altri 10 aspiranti assegnatari delle supplenze provengono dalle Graduatorie Incrociate Fascia 2, e quindi da una fascia deteriore a quella in cui è inserita la docente reclamata.

Inoltre, l'odierna parte reclamata ha evidenziato che il Ministero non ha provato, come era suo onere, che la supplenza assegnata al turno di nomina del 16 ottobre 2022 alla docente [redacted] (inserita nelle Graduatorie Incrociate Fascia 1 con punteggio inferiore a quello della ricorrente) è stata successivamente revocata e assegnata a docente inserita nelle GPS Fascia 1 con Riserva.

[redacted] ha poi infine dedotto che la docente assegnataria della supplenza proveniente dalle Graduatorie Incrociate Fascia [redacted] in realtà non ha titolo a permanere nella suddetta Fascia [redacted] in quanto è in possesso di abilitazione conseguita all'estero ancora in attesa di riconoscimento e, quindi, ha titolo di permanere nella Fascia [redacted] solo con Riserva.

Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.

Deve premettersi che l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha previsto la costituzione per ciascuna Provincia di Graduatorie Provinciali per le Supplenze, finalizzate (in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ed Esaurimento) all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee.

In particolare, le suddette Graduatorie Provinciali per le Supplenze, G.P.S., sono utili e valide per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022.

Le GPS, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, sono così articolate:

"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali

titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;"

L'Art.3 O.M. cit. ha quindi, in particolare, previsto che per le scuole secondarie di primo e secondo grado possono essere inseriti nella prima fascia delle suddette G.P.S. gli aspiranti muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento, e nella seconda fascia coloro che sono privi di titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'art. 12 punto 9 dell'O.M. n. 112 del 2022 ha poi previsto che per le supplenze sul Sostegno in assenza di docenti specializzati sul Sostegno, si attinge dalle Graduatorie Incrociate (in sostanza si incrociano le graduatorie - le GAE e le GPS- di tutte le classi di concorso della scuola secondaria) e, dunque, dopo lo scorrimento degli Elenchi Aggiuntivi alle GAE sul sostegno e delle GPS di prima e di seconda fascia.

In particolare, l'art. 12, punto 9 cit prevede testualmente che "9. In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio."

Rileva nel caso di specie anche la normativa contenuta nella L. 68/99 in materia di riserva nelle assunzioni, che all'art 1 comma 1 individua i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato: "La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,

accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

(...) Le riserve si applicano nelle seguenti misure:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti."

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 legge 68 cit., i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere personale appartenente a categorie protette secondo la quota d'obbligo calcolata sulla scoperta dell'organico in base alle aliquote stabilite.

Ciò premesso in via generale, la questione giuridica che si pone nel caso di specie è se un docente riservatario ex l. 68/99 inserito nelle Graduatorie Incrociate sul Sostegno ha diritto all'assegnazione dell'incarico di supplenza a prescindere dalla sua collocazione di Fascia. In altri termini, si tratta di accertare se la docente Colafranceschi, inserita nelle Graduatorie Incrociate Fascia 1 (in quanto abilitata) possa essere legittimamente superata da un aspirante titolare di Riserva ex l. 68/99 inserito nelle Graduatorie Incrociate di Fascia 2 (in cui, come detto, sono inseriti gli aspiranti non abilitati all'insegnamento).

Orbene, la Circolare del 21 Luglio 2022, richiamata anche dal Ministero dell'Istruzione, al punto 4.3 dedicato all' "Assunzione Personale avente diritto alla riserva dei posti", ha previsto che "Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tenere conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si



richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'1 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. (...)

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, richiamata nella C.M. cit. e nelle Istruzioni Operative allegate, ha affermato il principio della graduatoria unica delle G.A.E. ai fini dell'assunzione di docenti titolari di Riserva, e ha stabilito che i riservatari inseriti nelle G.A.E. hanno diritto all'assegnazione prioritaria dell'incarico prescindendo dalla loro collocazione di fascia.

Orbene, sulla base di una interpretazione letterale della circolare citata, e in particolare dal richiamo della predetta sentenza esclusivamente per le assunzioni dei riservatari iscritti nelle G.A.E., si evince che ai fini dell'assunzione di docenti con titolo di Riserva, soltanto le G.A.E. (e non necessariamente tutte le altre Graduatorie), devono considerarsi come graduatoria unica, con irrilevanza dunque delle diversità di Fascia.


Ad avviso del Collegio, invero, tale principio non può estendersi automaticamente a tutte le tipologie di Graduatorie, come ad esempio le Graduatorie Incrociate sul Sostegno oggetto di giudizio.

Sul punto, va premesso che le G.A.E., istituite ai sensi della Legge 124/1999, ricomprendono tutti aspiranti docenti muniti dell'abilitazione all'insegnamento, e sono distinte in fasce soltanto a seconda dei tempi di acquisizione da parte dell'aspirante dei requisiti per l'inserimento (abilitazione appunto e servizio).

Al contrario, come detto, le G.P.S. (e quindi anche le Graduatorie Incrociate sul Sostegno) sono suddivise in due fasce/sub graduatorie tra loro molto diverse ed indipendenti, in cui nella prima fascia (in cui è inserita anche la docente reclamata) sono inseriti solo i docenti abilitati, mentre nella seconda fascia sono, invece, inseriti gli aspiranti non abilitati all'insegnamento.

Così delineate le differenze sottese alle due tipologie di Graduatorie, si comprende dunque la *ratio* sottesa alla qualificazione delle G.A.E. quale "Graduatoria unica" ai fini del conferimento degli incarichi a Riservatari ex L. 68/99, proprio in quanto la distinzione di fascia nelle G.A.E. non incide sul possesso o meno dell'abilitazione all'insegnamento da parte di tutti gli aspiranti inseritevi.

Invero, la Circolare Ministeriale n. 248/2000, richiamata anche nella C.M. n. del Luglio 2022, ha evidenziato esattamente questa differenza e ha stabilito che *"Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie autonome e indipendenti, l'individuazione dei*



riservatari inseriti nelle fasce successive, potrebbe avvenire solo dopo avere effettuato tutte le nomine dei candidati non riservatari inseriti nelle fasce precedenti."

In conclusione, ad avviso del Collegio, dal combinato disposto di tutte le norme richiamate, deve concludersi che nel caso in cui la distinzione di fascia nell'ambito delle graduatorie, sia determinata dal possesso o meno degli aspiranti del titolo di abilitazione all'insegnamento, come nel caso di specie, l'assegnazione degli incarichi di supplenza a docenti titolari di Riserva ex l. 68/99 deve avvenire nel rispetto della suddivisione delle fasce, con la conseguenza che, se non vi sono nella Fascia 1 docenti appartenenti alle categorie protette, le assegnazioni devono proseguire a favore dei docenti inseriti nella medesima Fascia, senza Riserva.

Diversamente argomentando si finirebbe per attribuire al docente riservatario di una fascia deteriore il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di fascia precedente.

Peraltro, tale soluzione risponde maggiormente anche all'esigenza costituzionalmente rilevante di tutelare il diritto di studenti portatori di disabilità all'inclusione ed integrazione nel contesto scolastico e al sostegno nel loro processo formativo (art. 34 Cost.). In tale ottica, l'aver superato un esame di stato abilitante all'insegnamento (con conseguente collocazione nella Fascia 1 delle Graduatorie Incrociate) risponde proprio ad una maggiore tutela dei ragazzi portatori di disabilità, in quanto un docente, seppure senza titolo di specializzazione sul sostegno, deve considerarsi in ogni caso maggiormente qualificato se dotato di un titolo di abilitazione all'insegnamento rispetto a chi ne è privo.

In conclusione, ritiene il Collegio che sulla base delle considerazioni che precedono, la nomina dei riservatari debba avvenire nel caso di specie nel rispetto della suddivisione delle fasce, con la conseguenza che [redacted] inserita nella prima fascia delle Graduatorie Incrociate, ha diritto ad un incarico su una delle sedi indicate ed ingiustamente assegnate ai 10 aspiranti riservatari ex Legge 68 del 1999 inseriti in seconda Fascia.

In ogni caso, deve osservarsi che il Ministero in relazione al secondo bollettino di nomine del 6 ottobre 2022, ha ammesso di aver attribuito un incarico di supplenza, sulla sede dell' [redacted] di Frosinone indicata dalla [redacted] ad una aspirante [redacted] [redacted] inserita sempre nella Graduatorie incrociate di prima fascia con posizione e punteggio deteriori e senza titoli di riserva e/o precedenza, salvo evidenziare che tale nomina è "ininfluente in quanto successivamente revocata (d.d.365/2022), e assegnata da GPS FASCIA 1 a [redacted] [redacted] Graduatoria nella quale la [redacted] è inserita con RISERVA e dalla quale non può ottenere incarico alcuno", senza tuttavia provare documentalmente la revoca di siffatto incarico.



Sussiste altresì il *periculum in mora*.

Come correttamente evidenziato nella prima fase, il mancato accoglimento della istanza cautelare determinerebbe un evidente pregiudizio attuale e irreparabile, in quanto non risarcibile per equivalente economico all'esito del giudizio di merito.

Sul punto basti osservare che la [redacted] non è stata destinataria di una supplenza annuale, come avrebbe dovuto, con la conseguenza che, come già evidenziato dall'Ordinanza reclamata, la mancata maturazione del punteggio di servizio per l'anno scolastico 2022/2023 condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna parte reclamata non ha ricevuto incarichi. Inoltre, va evidenziato che i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto della docente reclamata, disoccupata [redacted] di vedersi conferire un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

In conclusione, il reclamo va respinto.

Le spese di lite della presente fase di reclamo, stante la novità della questione giuridica sottesa al presente giudizio, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, con conferma dell'Ordinanza reclamata emessa dal Giudice del Lavoro di Frosinone in data 14.12.2022;


- Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Frosinone, 1 Febbraio 2023


Il Giudice relatore

Dott.ssa Rossella Giasi Pastore




Il Presidente

Dott. Paolo Sordi



Depositato in Cancelleria
oggi, 1-2-2023


U.C. J. CANCELLERIA